

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

e col **Ministro dei Trasporti**

(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Fra l'Italia e la Libia le compagnie di navigazione aerea dei due Paesi effettuano da tempo regolari servizi di linea in traffico internazionale.

Considerato che la gestione di detti servizi è resa più onerosa per effetto della contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi, si è ritenuto di ovviare a tali inconvenienti concludendo l'Accordo che forma oggetto del presente disegno di legge.

Esso è inteso in sostanza a stabilire che la tassazione dell'intero reddito venga effettuata soltanto nel Paese cui appartiene la compagnia e più precisamente dove essa ha la sede della sua direzione effettiva.

L'adozione di tale criterio — adottato in tutti gli accordi della specie stipulati dall'Italia — consente tra l'altro di evitare i laboriosi e talvolta difficili calcoli altrimenti necessari per l'accertamento della quota di reddito delle due compagnie aeree da assoggettare a tassazione in ciascuno dei due Paesi.

L'Accordo, che è stato redatto nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti facenti egualmente fede e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese, consta di quattro articoli:

l'articolo 1 precisa il significato da attribuire ai termini con i quali nell'Accordo vengono designati i soggetti e l'oggetto del-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'attività economica cui la disciplina convenzionale si riferisce. In particolare, il paragrafo 2, illustra il concetto di « traffico internazionale », introdotto di recente nella formulazione degli accordi in materia in quanto se ne è avvertita l'esigenza per una più corretta applicazione della disciplina convenzionale;

l'articolo 2 prevede il reciproco obbligo degli Stati contraenti a non assoggettare a tassazione i redditi conseguiti dall'impresa dell'altro Stato nell'esercizio della navigazione aerea con la precisazione — al terzo

paragrafo — che il suddetto trattamento è riservato anche alle quote parti del reddito delle imprese di navigazione aerea italiane e libiche che partecipano a servizi in *pool* e ad esercizi in comune di trasporto aereo;

l'articolo 3 stabilisce le modalità relative all'entrata in vigore dell'Accordo, nonché la data (1° gennaio 1966) di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni in esso contenute;

l'accordo 4 prevede che l'Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità ed i termini per la sua denuncia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI LIBIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Libia, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

(Definizioni)

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

1. — L'espressione « esercizio della navigazione aerea » designa l'attività professionale autorizzata di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto.

2. — L'espressione « traffico internazionale » designa ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da un'impresa italiana o libica, tra ed al di fuori dei territori dei rispettivi Paesi, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica araba di Libia.

3. — L'espressione « imprese italiane » designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Libia, nonchè le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

4. — L'espressione « imprese libiche » designa le imprese di Stato libiche, gli enti pubblici libici sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Libia e non residenti in Italia, nonchè le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi libiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio libico.

ART. 2.

(Oggetto)

1. — Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

internazionale effettuato sotto bandiera nazionale da imprese libiche esercenti tale attività dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

2. — Il Governo della Repubblica araba di Libia si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Libia.

3. — L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica a favore delle imprese italiane e delle imprese libiche di navigazione aerea che partecipano a servizi in *pool* e ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente al reddito di dette imprese.

ART. 3.

(Data di entrata in vigore)

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1° gennaio del 1966.

ART. 4.

(Durata)

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

In fede di che, il presente Accordo è stato sottoscritto dall'Ambasciatore Mario Mondello, Direttore Generale degli Affari economici al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana e dal dr. Kadri M. Al Atrash, Ambasciatore della Repubblica araba di Libia in Italia.

Fatto in duplice esemplare a Roma il 28 maggio 1976 corrispondente al 30 Jumada Alula 1397, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*
Mario MONDELLO

*Per il Governo
della Repubblica Araba di Libia*
Kadri M. AL ATRASH

A G R E E M E N T

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE LIBYAN ARAB REPUBLIC FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON INCOME ARISING FROM
THE EXERCISE OF AIR NAVIGATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Libyan Arab Republic, desiring to conclude an Agreement in order to avoid double taxation on income arising from the exercise of air navigation in international traffic,

Have agreed as follows:

ART. 1.
(Definitions)

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise specifies:

1. — The expression "Exercise of air navigation" means the authorized professional activity of transportation by air of persons, animals, goods and mail through proprietors, conductors, charterers and operators of aircraft, including the sale of passage tickets and similar documents for such transportation.

2. — The expression "international traffic" means any transport by an aircraft operated by an Italian or Libyan enterprise between and beyond the territories of their respective Countries, except when the aircraft is operated solely between places situated in the territory of the Italian Republic or of the Libyan Arab Republic.

3. — The expression "Italian enterprises" means the Italian State enterprises, the Italian public agencies either national or local, and individuals resident for all fiscal purposes in Italy and not resident in Libya, as well as corporations or partnerships constituted according to the Italian law and having their head office and effective management in the Italian territory.

4. — The expression "Libyan enterprises" means the Libyan State enterprises, the Libyan public agencies either national or local, and individuals resident for all fiscal purposes in Libya and not resident in Italy, as well as corporations or partnerships constituted according to the Libyan law and having their head office and effective management in the Libyan territory.

ART. 2.
(Object)

1. — The Government of the Italian Republic hereby undertakes to exempt income arising from the exercise of air navigation in international

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

traffic performed under the national flag by Libyan enterprises engaged in such activities from the income taxes and any other imposition levied on taxable income in Italy.

2. — The Government of the Libyan Arab Republic hereby undertakes to exempt income arising from the exercise of air navigation in international traffic performed under the national flag by Italian enterprises engaged in such activities from the income taxes and any other imposition levied on taxable income in Libya.

3. — The fiscal exemption foreseen in the previous paragraphs 1 and 2 shall also apply in favour of Italian and Libyan air enterprises which participate in *pooled* services and in joint air transport operations, but limited to the income of the said enterprises.

ART. 3.

(Date of entry into force)

This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification; it shall be effective for income arising from the exercise of air navigation due as from January 1st, 1966.

ART. 4.

(Duration)

This Agreement shall continue in effect indefinitely but may be denounced by either of the two Governments by giving six months' notice in writing; in such event it shall cease to be effective on the first day of January of the year following that of the expiry date of the notice.

Witness thereof the present agreement has been signed by Ambassador Mario Mondello, the General Director of Economic Department at the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic, and Dr. Kadri M. Al Atrash, Ambassador of Libyan Arab Republic.

Done in duplicate at Rome the 28th day of May, 1976 correspondent to 30 Jumada Elula 1396, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

*For the Government
of the Italian Republic*
Mario MONDELLO

*For the Government
of the Libyan Arab Republic*
Kadri M. AL ATRASH